Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 22 luglio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a **mano ed accompagnati dal relativo importo.**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1940-XVIII, n. 868.

Modificazioni al Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 2726, relativo all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il n. 2 dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 2726, è così modificato:

« All'art. 3 è sostituito il seguente:

« I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Ente saranno costituiti da:

a) un contributo annuo dello Stato di L. 8.000.000 da versare in rate trimestrali posticipate;

b) un contributo del 5 per cento sull'importo netto delle fatture emesse dalle cartiere nazionali, o loro consorzi, o da importatori in Italia, in corrispondenza della cessione di carta e cartoni di ogni tipo (esclusa la carta per giornali quotidiani e la carta e i cartoni occorrenti per le Amministrazioni dello Stato) fabbricati nel Regno o importati dall'estero e destinati al consumo interno.

« Lo stesso contributo è applicato altresì sulla carta e sui cartoni impiegati o consumati dalle stesse ditte produttrici o importatrici, o da queste messi direttamente in vendita al pubblico attraverso propri spacci;

c) un contributo annuo di L. 2.000.000 a carico dei produttori nel Regno di fibre tessili artificiali;

d) un contributo di L. 5 per ogni quintale di cellulosa importata e prodotta nel Regno e destinata ad impieghi, diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali.

« Le modalità per l'applicazione e la riscossione dei contributi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) ed eventuali modifiche della misura di tutti i contributi previsti nel presente articolo, saranno stabilite con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 13 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI
TERUZZI — RICCI — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 giugno 1940-XVIII, n. 869.

Norme transitorie per l'applicazione della legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, concernente la disciplina dei pubblici autoservizi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, non si applicano alle nuove concessioni di autoservizi per le quali risulti compiuta l'istruttoria ed intervenuto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici anteriormente al 3 gennaio 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — GRANDI
— DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 giugno 1940-XVIII, n. 870.

Istituzione di un contributo straordinario del 2 per cento sui salari, a favore delle famiglie dei richiamati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito un contributo straordinario sui salari, le mercedi giornaliere, gli assegni, le indennità ed ogni altro compenso di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo corrisposti dallo Stato, da altri enti e da privati ai propri operai addetti ad aziende, officine o stabilimenti che non siano assoggettati ad imposta di ricchezza mobile.

Art. 2.

Il contributo è stabilito nella misura del 2 per cento sul trattamento complessivo di cui fruiscono i prestatori d'opera.

Art. 3.

I contributi devono essere trattenuti dai datori di lavoro all'atto del pagamento dei salari e delle altre retribuzioni indicate negli articoli precedenti.

Art. 4.

Entro il giorno 5 di ogni mese, i datori di lavoro devono presentare all'Ufficio del registro, nella cui circoscrizione ha sede lo stabilimento, la denuncia in doppio esemplare dei salari, delle mercedi e degli altri corrispettivi di qualsiasi specie pagati nel mese precedente ai propri operai, con l'indicazione del contributo dovuto, versandone contemporaneamente l'importo.

I datori di lavoro sono obbligati ad eseguire le trattenute stabilite dall'art. 2 del presente decreto; ove consti che detto obbligo non sia stato adempiuto, il contributo potrà essere nuovamente riscosso a carico del prestatore d'opera.

Art. 5.

L'Ufficio del registro, nei dieci giorni successivi, trasmette all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione il datore di lavoro ha il proprio domicilio

fiscale, il secondo esemplare di ciascuna denunzia debitamente vistato, con l'indicazione della somma riscossa, della data e numero della relativa quietanza.

Art. 6.

L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette esegue il controllo delle denuncie presentate in base agli elementi di cui è in possesso o che può richiedere valendosi dei mezzi e delle facoltà previste per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile. Nel caso di omissione o di inesatta denuncia, provvede ad accertamento di ufficio nei confronti del datore di lavoro.

Le somme definitivamente accertate dall'Ufficio distrettuale sono iscritte in un ruolo straordinario da riscuotere in unica rata.

Art. 7.

Per la procedura di accertamento e per quella contenziosa, per la riscossione mediante ruolo, per i termini di prescrizione, per le sanzioni punitive e per quanto altro non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme tutte vigenti per l'imposta di ricchezza mobile.

Art. 8.

Tutte le somme versate all'Ufficio del registro o iscritte a ruolo in applicazione della presente legge sono devolute ad integrazione del fondo per l'assistenza alle famiglie dei richiamati.

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. 871.

Modificazioni all'ordinamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La costituzione delle sezioni del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, quando occorre provvedervi, è fatta con decreto del presidente del Tribunale speciale medesimo.

Art. 2.

La tabella annessa al R. decreto 29 marzo 1932-X, n. 461, è aumentata delle seguenti unità, per quanto riguarda le voci appresso indicate:

Vice presidenti	2
Giudici effettivi e supplenti	12
Ufficiali istruttori	4
Giudici relatori	2
Cancellieri	2

Art. 3.

Lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1940-XVIII-1941-XIX, nella parte che riguarda il Tribunale speciale per la difesa dello Stato è aumentato della somma di L. 850.000.

Tale somma sarà ripartita fra i quattro capitoli di bilancio con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 4.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 872.

Modificazione del termine per la fissazione dei prezzi degli alcoli e facoltà al Ministro per le finanze di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 10, primo comma, del R. decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 594, è sostituito dal seguente:

« I prezzi di vendita dell'alcole di 1ª categoria possono essere riveduti e modificati dal Ministro per le finanze entro il mese di giugno di ciascun anno ».

Per la campagna 1940, l'anzidetta revisione sarà effettuata anche dopo tale data, in relazione ai provvedimenti che saranno adottati per la disciplina della produzione, del commercio e del consumo dell'alcole e dello zucchero.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di modificare, con proprio decreto, il regime fiscale dei combustibili, degli oli lubrificanti e dello zucchero.

Tale facoltà cesserà di avere vigore col 31 dicembre 1940.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 873.

Importazione in franchigia doganale di vetture automobili usate appartenenti a coloro che trasferiscono la loro residenza dall'estero nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Ai numeri 1 e 6 dell'art. 9 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvate con il R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successivamente modificato, sono aggiunti i seguenti commi:

Al n. 1: « Per le vetture automobili, usate, l'agevolezza della franchigia doganale è subordinata alla condizione che gli interessati abbiano avuto una permanenza all'estero non inferiore a 18 mesi e che comprovino, mediante attendibili idonei documenti, di aver posseduto ed usato le autovetture stesse da almeno un anno prima della data del ritorno nel Regno »;

Al n. 6: « Per le vetture automobili, usate, l'agevolezza della franchigia doganale è subordinata alla condizione che gli interessati comprovino, mediante attendibili, idonei documenti, di avere posseduto ed usato le autovetture stesse da almeno un anno prima della data del loro trasferimento di residenza del Regno; nonchè alla condizione, qualora trattisi di connazionali rimpatrianti, che questi abbiano avuto una permanenza all'estero per un ininterrotto periodo di tempo non inferiore a 18 mesi ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII, n. 874.

Pensioni, gratificazioni e sussidi ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 dicembre 1931-X, n. 1786, che approva l'ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, che approva l'ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia, e le successive modificazioni;

Ritenuto necessario di migliorare per i militari nativi dell'Africa Orientale Italiana il trattamento stabilito dai citati ordinamenti nei riguardi dei riformati per eventi di guerra o di servizio e delle famiglie dei deceduti, nonchè di estendere a tutti i detti militari la concessione della pensione ordinaria già stabilita per gli eritrei;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Pensioni, gratificazioni e sussidi ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana riformati ed ai congiunti di quelli deceduti.

Art. 1.

I militari nativi dell'Africa Orientale Italiana riformati per infermità conseguenti da eventi di guerra o di servizio, semprechè per questo ultimo caso non emerga colpa o negligenza da parte del riformato, hanno diritto ad una pensione vitalizia corrispondente alla paga giornaliera aumentata di un quinto, alla paga giornaliera, e alla paga giornaliera diminuita di un terzo, se la infermità sia ascritta rispettivamente alla prima, seconda o terza categoria della tabella allegata al decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 1003.

Qualora l'infermità debba invece ascriversi alla quarta categoria della tabella medesima, è concessa ai militari interessati una gratificazione, per una volta tanto, pari a quindici mesi della paga giornaliera.

Art. 2.

Quando non si possa emettere un giudizio definitivo sulla gravità delle lesioni o malattie che rientrerebbero nella prima, seconda o terza categoria, specie quando non vi siano elementi sicuri per stabilire il carattere permanente delle infermità riscontrate, non si farà luogo all'assegnazione della categoria, ma verrà liquidato un assegno rinnovabile in misura uguale alla pensione che potrebbe spettare se fossero permanenti i disturbi constatati.

La durata dell'assegno, da determinare in base a parere medico, sarà non inferiore ad un anno e non superiore a tre.

Al termine del periodo stabilito si procederà a nuovo accertamento sanitario, in seguito al quale dovrà assegnarsi definitivamente quella pensione o gratificazione che potrà spettare al militare in base alle ultime constatazioni mediche.

Agli effetti sopraindicati il nuovo accertamento sanitario potrà essere fatto anche prima dello scadere del periodo di assegno quando l'interessato ne faccia domanda o quando risulti in modo evidente, per rapporti di autorità competenti, che le condizioni del militare siano migliorate in modo da permettergli di attendere a lavoro proficuo.

Art. 3.

Agli orfani dei militari nativi dell'Africa Orientale Italiana morti per ferite, lesioni, malattie riportate a causa di servizio è concessa, fino al compimento del quattordicesimo anno di età, una pensione nella seguente misura giornaliera:

L. 1,20 per un orfano;
L. 1,70 per due orfani;
L. 2,20 per tre orfani;
L. 2,70 per quattro o più orfani.

La concessione stessa è estesa agli orfani dei militari nativi dell'Africa Orientale Italiana riformati per infermità ascritte alla prima, seconda o terza categoria deceduti dopo di essere stati ammessi a fruire della pensione di cui all'art. 1 per aggravamento dell'infermità che ha determinato l'assegnazione della pensione.

Il pagamento delle pensioni concesse agli orfani di cui ai commi precedenti è effettuato alle persone che, secondo le consuetudini locali, ne hanno la tutela ed in presenza degli orfani stessi per accertarne la esistenza in vita.

Art. 4.

Indipendentemente dalla pensione agli orfani, al coniuge superstite od, in mancanza, agli ascendenti del militare deceduto nelle circostanze di cui all'art. 3, è concesso, una volta tanto, un sussidio in misura non superiore a mesi sei della paga giornaliera percepita dal defunto, tenuto conto delle condizioni finanziarie degli interessati, del grado e dell'anzianità di servizio, nonchè della condotta in servizio militare del defunto.

Art. 5.

Agli effetti dei precedenti articoli si considerano come avvenute per eventi di guerra la morte dei militari per maltrattamenti o per mancanza di cure durante la prigionia e le infermità contratte dagli stessi in conseguenza dei disagi subiti nello stato di prigionia.

Art. 6.

L'accertamento del diritto alla pensione, gratificazione o sussidio di cui agli articoli precedenti e l'emanazione del relativo decreto di concessione, sono di competenza dei Governi dell'Africa Orientale Italiana nei cui territori risiedono i militari o i loro congiunti, ed a carico dei quali grava la relativa spesa.

Ove, però, il fatto che da luogo all'assegnazione del beneficio si verifichi durante il servizio in Libia di militari nativi dell'Africa Orientale Italiana, la spesa è a carico del bilancio del Governo della Libia, che provvede all'emanazione del decreto di concessione osservando anche nei confronti dei congiunti dei militari deceduti le norme dell'art. 81 dell'Ordinamento per i Regi Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con R. decreto 3 settembre 1926-IV, n. 1608.

Art. 7.

In materia di pensioni, gratificazioni e sussidi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 è ammesso ricorso al Governatore, e, contro la decisione di questi, al Ministro per l'Africa Italiana.

Il ricorso è trasmesso al Ministro pel tramite del Governatore generale Vice Re.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 6 contro le decisioni del Governatore generale della Libia è ammesso ricorso al Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 si estendono ai casi di infermità, lesioni e decessi dipendenti da fatti d'arme o da eventi di servizio verificatisi dal 4 dicembre 1934-XIII.

Però gli effetti economici delle nuove concessioni di pensioni non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunque, per i militari riformati per infermità di terza categoria al compimento del diciottesimo mese dalla data della riforma.

Art. 9.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche nei riguardi dei gregari delle bande armate regolari ed irregolari formate od impiegate per esigenze militari e degli orfani od altri congiunti dei gregari stessi.

TITOLO II.

Pensioni ordinarie e gratificazioni di congedamento ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana.

Art. 10.

Ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana che hanno compiuto sotto le armi, anche in diversi territori dell'Africa Orientale medesima e della Libia, un servizio minimo di venticinque anni dei quali gli ultimi quindici continuativi, è concessa una pensione pari a un quarto della paga percepita all'atto della cessazione dal servizio militare.

La misura di tale pensione è elevata a due quinti, alla metà ed a tre quinti di detta paga per coloro che abbiano compiuto rispettivamente trenta, trentacinque, quaranta anni di servizio.

Art. 11.

Ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana che vengono congedati dopo dieci o più anni di servizio continuativo, senza raggiungere le condizioni di cui al precedente articolo, può essere concessa una gratificazione di congedamento pari a tanti mesi di paga quanti sono i bienni interi di servizio continuativo prestato.

La gratificazione di congedamento può essere concessa ai militari che vengono congedati in anticipo per riduzione di organico, anche se abbiano compiuto meno di dieci anni di servizio continuativo, nella stessa misura e con le stesse modalità di cui al precedente comma, ma con l'aumento globale di lire centocinquanta per i muntaz, lire trecento per i buluc basci e lire cinquecento per gli sciumbasci e per gli jusbasci.

Non si concede alcuna gratificazione ai militari che, non avendo compiuto dieci anni di servizio continuativo, chiedono di congedarsi.

Il Governatore, però, qualora considerazioni speciali lo consiglino, può derogare a tale norma e concedere gratificazioni nella misura da determinarsi caso per caso, ma non superiore a tre mesi della paga percepita dal militare al momento in cui chiede il congedo.

Art. 12.

Agli effetti degli articoli 10 e 11 il servizio continuativo è computato tenendo conto anche di quello ininterrottamente prestato dal militare nell'Africa Orientale Italiana o in Libia, sempre che tra i periodi parziali considerati non vi sia stata soluzione di continuità.

La spesa relativa alla gratificazione concessa in applicazione di tale disposto, nel caso di militari che abbiano pro-

stato il loro servizio in Libia ed in Africa Orientale Italiana, è ripartita fra i bilanci della Libia e dell'Africa Orientale Italiana in proporzione degli anni di servizio prestato in ciascuno dei due territori.

Pel militare che si congeda all'atto della maturazione del suo diritto al premio previsto dal quinto e sesto comma dell'art. 60 dell'ordinamento per i Regi Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica, approvato con Regio decreto 3 settembre 1926-IV, n. 1608, la gratificazione viene ridotta alla differenza tra quella stabilita dall'art. 11 del presente decreto e il premio suddetto.

I militari che dopo essersi congedati, percependo la gratificazione stabilita dall'art. 11, vengano riammessi in servizio, ed acquistino successivamente il diritto alla pensione, sono tenuti a restituire l'ammontare della gratificazione stessa.

L'importo della pensione verrà all'uopo ridotto d'ufficio nella misura di un quinto, fino a totale estinzione del debito.

Art. 13.

La pensione o gratificazione, di cui agli articoli 10 e 11, viene concessa dai Governatori, su proposta dei comandi delle truppe, a quei militari che se ne siano resi meritevoli per condotta, fedeltà e rendimento.

Sono esclusi dalla concessione di pensione o gratificazione i licenziati e gli espulsi dal servizio a norma del regolamento di disciplina vigente per i militari stessi nonchè i congedati per motivi disciplinari.

TITOLO III.

Disposizioni comuni.

Art. 14.

Agli effetti della concessione di pensioni, gratificazioni e sussidi previsti dal presente decreto, la paga giornaliera da prendere come base è quella percepita dal militare all'atto del decesso, del fatto che diede luogo alla riforma o della cessazione dal servizio militare compresi gli aumenti periodici dovuti ad anzianità di grado od a rafferma.

Le anzidette concessioni vengono calcolate, per i militari che fruiscono della paga giornaliera stabilita dall'ordinamento militare per il Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia, approvato con R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, in base alla detta paga ridotta di una lira.

Per il computo delle pensioni, gratificazioni e sussidi i mesi sono calcolati sempre di trenta giorni.

Art. 15.

Le quote di pensione sono pagate a mensilità maturate su presentazione ad una autorità militare, civile o consolare di apposito libretto costituito da un estratto del decreto di concessione e da un fascicolo di tagliandi rinnovabili a madre e figlia dal quale risultano i pagamenti effettuati.

Il libretto è munito di fotografia del titolare, o, nel caso di pensione concessa a favore di orfani di militari deceduti, della fotografia degli orfani e di quella del tutore.

In quest'ultimo caso debbono essere indicati nominativamente tutti gli orfani e la data in cui ciascuno di essi compirà il quattordicesimo anno di età ai fini della cessazione o riduzione della pensione.

Art. 16.

Le pensioni previste dal presente decreto non sono riversibili, salvo l'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 3, e non sono cedibili nè sequestrabili.

Art. 17.

Perdono diritto al godimento della pensione i titolari di cui agli articoli 1, 2, 3 e 10 che:

a) acquistino la cittadinanza di uno Stato estero;

b) riportino condanne per reati politici o militari.

Perdono inoltre diritto al godimento della pensione di cui all'art. 10 i militari che dopo il congedamento si rendono colpevoli di gravi mancanze disciplinari in occasione di richiamo alle armi o senza giustificato motivo si rendano recidivi nel non rispondere a chiamate di controllo.

Comunque il diritto a percepire la pensione concessa in base all'art. 10 rimane sospeso durante la espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale.

Art. 18.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dal titolare o dal tutore nel caso di pensione concessa a favore di orfani di militari deceduti, sono prescritte ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La mancata riscossione della pensione per tre anni consecutivi fa decadere ogni diritto inerente alla pensione stessa.

Il Governatore, però, con proprio decreto motivato, può riconoscere nell'uno o nell'altro caso, che la mancata riscossione delle rate sia dovuta a comprovati gravi motivi e determinare la data di inizio di questi, reintegrando dalla data medesima i titolari nei loro diritti, salvo, in ogni caso, gli effetti della prescrizione biennale che eventualmente si fosse in precedenza verificata.

TITOLO IV.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 19.

Sono abrogati:

— in materia di pensioni e gratificazioni ai militari riformati e di sussidi ai congiunti di quelli deceduti gli articoli 73, 74, 75, 76 e 77 dell'Ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, approvato con Regio decreto 17 dicembre 1931-IX, n. 1786, gli articoli 92, 93, 94, 95 e 96 dell'Ordinamento militare del Regio corpo di truppe coloniali della Somalia Italiana, approvato con R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, nonchè ogni altra disposizione emanata con provvedimenti governatoriali.

Rimangono però ferme le concessioni previste dai citati articoli per gli eventi verificatisi anteriormente al 4 dicembre 1934-XIII:

— in materia di pensioni ordinarie e di gratificazioni di congedamento l'art. 81 dell'Ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, sostituito dal R. decreto 18 marzo 1935-XIII, n. 496, e l'art. 99 dell'Ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia.

Art. 20.

Il testo dell'art. 100 dell'Ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia approvato con Regio decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti delle ritenute per punizioni si tiene conto soltanto della paga propriamente detta e degli aumenti periodici dovuti a rafferme ».

Art. 21.

La disposizione del secondo comma dell'art. 14 si applica, nei riguardi delle pensioni, gratificazioni e sussidi stabiliti dagli articoli 1, 2 e 4, soltanto alle concessioni per eventi verificatisi dopo l'entrata in vigore del decreto stesso.

Per i militari che fruiscono della paga giornaliera stabilita dall'Ordinamento militare per il Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia, approvato con R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, la gratificazione di congedamento prevista dall'art. 11 non può essere inferiore a quella che sarebbe ad essi spettata qualora il congedo fosse avvenuto il giorno precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 22.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Giornale ufficiale del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 96. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII, n. 875.

Approvazione di nuove norme per la compilazione dei progetti di edifici scolastici per le scuole elementari e preelementari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3125, concernente agevolazioni per la costruzione di edifici scolastici;

Visto il decreto 4 maggio 1925-IV, del Ministero dell'educazione nazionale, che approvò le vigenti norme per la compilazione dei progetti di edifici scolastici;

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere d'integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VII, n. 1297, che approva il regolamento generale dei servizi dell'istruzione elementare;

Visto il R. decreto 18 maggio 1931-X, n. 544, relativo al concentramento dei servizi di edilizia statale nel Ministero dei lavori pubblici;

Ritenuta la necessità di aggiornare le predette norme, limitatamente, per ora, alle scuole elementari e preelementari, in armonia con le nuove direttive dell'educazione culturale e fisica;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le norme dell'annesso regolamento per la compilazione dei progetti degli edifici scolastici, destinati alle scuole elementari e preelementari, visto d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 70. — MANCINI

Norme per la compilazione dei progetti degli edifici delle scuole elementari e preelementari

EDIFICI AD USO SCUOLE ELEMENTARI

I. — *Norme d'indole generale.*

L'edificio della scuola deve essere di solida costruzione, libero da ogni lato (ossia non collegato con altri fabbricati), di bello aspetto, ma semplice; bandita ogni superflua decorazione, così nell'esterno come nell'interno del fabbricato.

Circa la distanza dell'edificio scolastico rispetto a fabbricati fronteggianti si deve poter soddisfare al criterio igienico-didattico generale che ogni posto di studio e di lavoro sia bene illuminato.

Al fine di assicurare il proficuo svolgimento della funzione scolastica occorre:

a) largheggiare di area libera intorno all'edificio in modo da avere largo spazio di riserva da utilizzare per le lezioni all'aperto, gli esercizi fisici, le adunate, le esercitazioni nel campo per le scuole rurali etc.

b) sollevare il pianterreno sul piano di campagna, arretrando ad un tempo dalla linea stradale l'edificio specialmente in corrispondenza delle aule.

c) avvicinare il più possibile l'architrave delle finestre al soffitto e proporzionare la profondità dell'aula all'altezza per la migliore illuminazione anche dei posti estremi di studio e di lavoro.

L'edificio scolastico deve essere costruito con le buone norme dell'arte, adoperando possibilmente i materiali locali, purchè di scelta qualità ed in modo di dare ai muri esterni, specie da nord, un notevole potere termocoibente.

I fabbricati scolastici debbono essere lontani da depositi o scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da strade polverose e di gran traffico, da officine rumorose e dalle quali provengono esalazioni moleste e nocive, da mercati, da caserme, da case di pena, da ospedali, da cimiteri, da stazioni ferroviarie e da tutto ciò che può recare pericolo o disturbo alla scuola.

Il terreno annesso ad un fabbricato scolastico deve essere convenientemente cintato e sistemato.

Si richiamano le disposizioni dell'art. 244 del R. decreto 16 aprile 1928-VI, n. 1297.

II. — *Scelta, estensione ed ubicazione dell'area, per un edificio scolastico.*

Nella scelta dell'area deve badarsi che essa abbia intorno largo spazio libero, sicchè l'edificio goda liberamente del sole e che non sia troppo esposto ai venti.

Deve aversi cura che il suolo non sia franoso, che sia asciutto e non soggetto ad infiltrazioni di acqua e livellato coi dovuti pendii, in modo da evitare ogni ristagno di acqua.

Nel caso di terreni umidi a falda d'acqua piuttosto superficiale, il livello massimo della medesima deve essere indicato nel disegno d'arte.

Ove non si possa avere un terreno asciutto, si devono impiegare i mezzi migliori per difendere l'edificio dalla umidità del suolo.

Deve tenersi presente la necessità che l'accesso al terreno scolastico sia sufficientemente comodo ed ampio, munito di tutte le opere stradali che ne assicurino la perfetta viabilità e garantito dal traffico di linee ferroviarie, tramvie, automobilistiche e che antistante l'ingresso principale vi sia un conveniente piazzale.

L'attestazione della idoneità dell'area deve essere fatta da una Commissione composta dal Regio Provveditore agli studi, o dal delegato del Ministero della educazione nazionale nelle sedi dei Provveditorati alle opere pubbliche, dal medico provinciale, da un ingegnere dell'Ufficio del genio civile e da un rappresentante della G.I.L., sentito anche, dove ne sia il caso, il parere della Soprintendenza alle Belle arti.

Le eventuali divergenze devono essere risolte dal Ministero dei lavori pubblici.

Per determinare l'ampiezza dell'area coperta è necessario precisare il numero degli alunni obbligati a frequentare la scuola. All'uopo si deve tener conto della statistica dell'ultimo quinquennio, vistata dall'ispettore scolastico, nella quale gli alunni si divideranno per sesso, per classe e per anno scolastico.

Nel calcolo della superficie di terreno occorrente per l'edificio scolastico, oltre alle aule, impianti igienici ed accessori, si deve considerare, in relazione alla grandezza del fabbricato, il fabbisogno per l'educazione fisica, il locale per bagno e per lavapiedi, la stanza di visita per gli alunni, i locali per la refezione scolastica e tutti gli altri servizi occorrenti.

Nel determinare poi l'ampiezza totale del suolo da scegliere occorre tener presente che la larghezza minima dello spazio libero di fronte alle finestre delle aule non deve essere inferiore all'altezza del fabbricato prospiciente ed in ogni caso non minore di m. 12. Di fronte a tutte le altre parti dell'edificio non deve essere minore di m. 8.

Inoltre, giova sotto ogni riguardo arretrare di almeno sei metri il fronte dell'edificio rispetto all'allineamento determinato dagli altri fabbricati o dal ciglio stradale.

Per le scuole rurali definite dall'art. 1 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938-XV, n. 1771, e per le altre scuole che sorgono in centri comprendenti sino a 4500 abitanti, ossia per modesti edifici per i quali occorrono da uno a dieci aule, l'area coperta dell'edificio scolastico propriamente detto deve essere al massimo 1/5 di tutto il terreno scolastico.

Nelle zone aventi già una sufficiente popolazione più o meno sparsa, e in quelle, che col procedere della bonifica integrale si popoleranno, si stabilisce che l'edificio scolastico deve sorgere in un punto in cui possa raccogliersi il maggior numero di alunni, ma tale che la distanza stradale che gli alunni stessi dovranno percorrere per recarsi dall'abitazione alla scuola non superi i km. 2.

L'area che dovrà contornare l'edificio scolastico rurale, oltre a garantire la possibilità di ulteriori ampliamenti facilmente prevedibili in paesi a forte incremento demografico, deve permettere l'utilizzazione degli edifici scolastici per le colonie estive.

Quando alle scuole elementari rurali si annette un campicello per le esercitazioni agricole, esso deve raggiungere possibilmente 500 metri quadrati di superficie per ogni aula.

Per le scuole comprendenti un numero di aule superiore a 10 e perciò considerate urbane, l'edificio scolastico di 25 aule, capace di accogliere un massimo di circa 1500 alunni, è l'edificio scolastico limite. Se il numero delle aule necessarie in un centro cittadino è maggiore di 25 deve addivenirsi alla costruzione di un altro edificio convenientemente ubicato rispetto al primo.

Negli edifici scolastici urbani, pur auspicando che per il lavoro scolastico ogni aula abbia annessa almeno altrettanta area scoperta per le lezioni all'aperto, si può limitare alquanto la richiesta del terreno libero destinato a piazzali ed a giardini, richiedendo, come minimo di spazio libero, la proporzione di 3 ad 1 della superficie totale con quella coperta dall'edificio scolastico.

Per gli edifici a più piani, la superficie totale del terreno scolastico di norma non deve essere inferiore a mq. 8 per alunno e solo in casi eccezionali potrà essere consentita la proporzione minima di mq. 5 per alunno.

Stabiliti come sopra i rapporti minimi consentiti tra area totale e area coperta, ogni parziale deroga alle norme presenti deve essere ampiamente giustificata e preventivamente autorizzata dal Ministero dei lavori pubblici.

Se non riesce possibile trovare un'area adatta e sufficiente per costruire nello stesso ambito la scuola e la palestra se ne debbono scegliere due distinte, ma sempre il più vicino possibile fra di loro.

III. — *Sistemazione del terreno scolastico.*

Negli edifici scolastici da 1 a 10 aule il terreno non occupato dal fabbricato e dagli annessi, deve essere sistemato a giardino od, in parte, anche a campo scolastico dimostrativo per le esercitazioni agricole degli alunni.

Negli altri edifici scolastici detto terreno deve essere sistemato a giardino.

Nella sistemazione a giardino si deve aver cura di piantare quanti più alberi è possibile, a conveniente distanza dai fabbricati, fiancheggianti i viali e formanti spazi liberi da servire come aule all'aperto, in modo che siano assicurate zone ombreggiate, lasciando anche spazi scoperti fra di loro distinti per le esercitazioni fisiche all'aperto, ove non sia possibile avere un adeguato campo sportivo nelle adiacenze della scuola.

IV. — *Distribuzione dei locali nei piani degli edifici scolastici.*

L'edificio scolastico normalmente deve avere non più di due piani (pianterreno e primo piano).

Eccezionalmente il numero dei piani può essere maggiore in rapporto alle condizioni locali, secondo esplicita e motivata decisione delle autorità scolastiche, igieniche e tecniche governative.

Negli edifici con meno di 4 aule i locali scolastici debbono essere situati al pianterreno.

Nei plessi scolastici da venti a venticinque aule può essere consentita la divisione anche su tre piani.

Quando i locali scolastici siano situati in più piani, le divisioni fra questi devono essere fatte in modo da eliminare la permeabilità ai gas e la trasmissione dei rumori da piano a piano.

Il pavimento dei locali situati a pianterreno deve essere sollevato di almeno m. 0,45 sul livello del suolo circostante, lasciando al disotto uno spazio vuoto o vespaio ventilato; le aperture sui muri esterni, in corrispondenza del vespaio, debbono essere munite di doppia rete metallica.

Qualora l'edificio sia scantinato con la ubicazione su terreno in forte declivio, l'altezza del pavimento dei locali del pianterreno rispetto al suolo può ridursi convenientemente.

Nel caso speciale di terreni rocciosi o di altra natura, riconosciuti asciutti, si può al vespaio sostituire un conveniente

sottostrato di ciottoli o di pietrame roccioso oppure di sabbia.

Se per ragioni costruttive risultino locali di seminterrato, questi debbono essere utilizzati per magazzini, per deposito di combustibile e per l'impianto del riscaldamento e, solo nei casi in cui risultino locali protetti verso terra da contromuro con intercapedine ventilata, potranno esservi collocati, con le debite cautele, l'alloggio del custode, le doccie, la cucina e il refettorio.

I vani seminterrati non debbono mai essere adoperati per aule scolastiche e debbono avere altezze da determinarsi in relazione alla destinazione.

Compatibilmente con le esigenze di carattere distributivo ed estetico e quando non ostino le condizioni del clima e superiori esigenze di autarchia economica debbono essere previste le costruzioni di terrazze e verande a livello nei vari piani e le coperture finali a terrazza.

In questi casi nei solai dell'ultimo piano deve essere prevista una camera d'aria alta almeno m. 0,30 opportunamente ventilata mediante apposite aperture.

Tali terrazze debbono avere il parapetto dell'altezza non inferiore a m. 1 ed essere sempre pavimentate sopra il manto impermeabile e rifinite in modo da consentire il più frequente svolgimento delle lezioni all'aperto e da offrire negli edifici cittadini e nella stagione adatta la possibilità di applicare la cura elioterapica alle scolaresche.

V. — *Corpi di fabbrica, cortili, esposizione dei locali scolastici.*

L'edificio scolastico deve essere a corpo doppio, cioè costituito di due file di ambienti, in modo che essi abbiano illuminazione ed aereazione direttamente dall'esterno.

Se per la forma e la natura del suolo l'edificio non può avere sufficiente sviluppo longitudinalmente, nella parte centrale e nei fianchi si possono addossare altri corpi di fabbrica, purchè tutti i locali risultino sufficientemente illuminati e ventilati dall'esterno.

Deve evitarsi la formazione di cortili chiusi da ogni lato quando il lato minore non sia superiore a m. 20.

Nel caso di cortili con dimensioni maggiori di m. 20 si può ammettere la chiusura del cortile limitatamente alla sola altezza del pianterreno.

Quando l'edificio scolastico sia composto di più corpi di fabbrica la distanza minima fra i due corpi principali opposti deve essere almeno eguale all'altezza del corpo più alto e in ogni caso non minore di m. 12.

Per le aule scolastiche ed in generale per tutti i locali dove gli allievi debbono permanere giornalmente più ore, l'esposizione delle finestre illuminanti deve essere determinata dalla Commissione di cui all'art. II all'atto della scelta dell'area da destinarsi alla costruzione dell'edificio.

Nelle località con clima rigido deve escludersi l'esposizione delle finestre a tramontana.

In tutti i casi occorre prevedere in progetto i mezzi per eliminare gl'inconvenienti che ciascuna orientazione può presentare.

VI. — *Locali e servizi da comprendere negli edifici scolastici.*

Edifici da 1 a 5 aule.

Negli edifici rurali devono prevedersi, oltre alle aule in numero adeguato alla popolazione scolastica, i locali per i servizi igienici, per lo spogliatoio, per un impianto di doccie e di lavaggio delle estremità con acqua riscaldata e per la cucina; inoltre una pensilina, veranda, o tettoia, per il ricovero degli alunni nell'eventuale attesa dell'entrata nella scuola ed un piazzale convenientemente sistemato, dalla superficie da 100 a 500 mq. in proporzione al numero delle aule scolastiche, per le esercitazioni fisiche.

E' facoltativa la costruzione di apposito locale per la refezione, potendo questa essere consumata anche nelle aule.

Nel terreno annesso devono sistemarsi i servizi per le esercitazioni agrarie e di vita pratica, prevedendo, in sussidio alla zona destinata a campicello, la costruzione di una tettoia per gli attrezzi, di un lavatoio, di una serra, di un vivaio e di qualche impianto per allevamenti domestici (pollaio, coniglieria, colombaia, ecc.) con sufficiente dotazione di acqua.

Ove sia riconosciuta utile la costruzione di alloggi per gli insegnanti, possono detti alloggi essere compresi nello stesso fabbricato, preferibilmente al primo piano, in numero uguale a quello delle aule, per le scuole sino a due aule, ed in fabbricato a parte, possibilmente al confine del terreno scolastico, per edifici maggiori.

Ciascuno alloggio deve essere indipendente e composto di due vani, ognuno di circa mq. 16, di una cucina con alcova, di un gabinetto con bagno e di un corridoio od altro vano che disimpegni detti locali.

L'ingresso agli alloggi deve essere distinto da quello della scuola.

La costruzione degli alloggi è obbligatoria soltanto nei casi previsti dalla legge.

Negli edifici da 1 a 5 aule, che non abbiano carattere rurale, si debbono adottare le stesse norme su elencate con la sola variante che, in luogo dei servizi per esercitazioni agricole, devono essere sistemati quelli per le altre esercitazioni pratiche di avviamento al lavoro.

Edifici da 6 a 10 aule.

Negli edifici da 6 a 10 aule debbono essere previsti tutti i locali contemplati per gli edifici fino a 5 aule con esclusione degli alloggi per gli insegnanti inoltre la sala per gli insegnanti, la biblioteca e museo didattico, il gabinetto sanitario e l'alloggio per il custode con ingresso indipendente.

Per le esigenze dell'educazione fisica deve essere prevista la costruzione di una palestra ginnastica coperta comunicante con l'edificio scolastico, con annesso spogliatoio, servizi igienici, un locale per deposito attrezzi ed un locale adeguato ai bisogni della G.I.L.

Edifici da 11 a 20 aule.

Negli edifici da 11 a 20 aule, oltre ai locali indicati per gli edifici con meno di 11 aule, devesi provvedere al locale per la direzione ed eventualmente a quello per la segreteria, ai locali per bidelli con ripostigli di utensili di pulizia, ad un locale attiguo all'atrio per guardiola del custode, ad un salone per le riunioni, proiezioni cinematografiche, celebrazioni ecc. ed al livello del terreno ad un ricovero per gli attrezzi di giardinaggio con esclusione, per i centri non rurali, dei servizi per le esercitazioni agricole.

Per le esigenze dell'educazione fisica, oltre i locali previsti per gli edifici con meno di 11 aule, devono comprendersi anche un locale per l'insegnante, un locale per la valutazione fisica ed un secondo locale per i bisogni della G.I.L.

Infine dev'essere provveduto alla creazione di un ampio piazzale, per le esercitazioni all'aperto, utilizzando, ove esista, il cortile ed in quanto possibile gli altri spazi annessi all'edificio.

Edifici da 21 a 25 aule.

Questi edifici devono comprendere tutti i locali e servizi già indicati per gli edifici da 11 a 20 aule ed inoltre una seconda palestra coperta con i relativi accessori nello stretto indispensabile.

Per tutti gli edifici, nella parte più conveniente del ter-terreno annesso dev'essere collocato il plinto con l'antenna per il rito dell'alza bandiera e dev'essere inoltre provveduto all'impianto di radio con altoparlante in ciascuna aula e all'esterno, affinchè le radio trasmissioni possano essere di giovamento, in determinate circostanze, anche alla popolazione non scolastica.

In ogni aula devesi predisporre l'impianto di uno schermo per le proiezioni luminose, fisse o cinematografiche.

Un richiamo sonoro deve far parte degli impianti propri di ogni edificio scolastico per l'annunzio dell'inizio delle lezioni e per ogni altra eventuale segnalazione,

VII. — *Aule.*

La superficie minima stabilita per una aula dev'essere di mq. 45 e quella massima di mq. 60, calcolandosi per ogni alunno la superficie minima di mq. 1.

L'aula deve generalmente avere forma di rettangolo il cui lato minore non deve mai essere superiore a m. 6,75 e quello maggiore a m. 9.

In ogni caso la larghezza dell'aula non deve essere maggiore del doppio dell'altezza dall'architrave delle finestre al pavimento.

L'altezza libera dell'aula varierà secondo l'altitudine, il clima della località e la superficie dell'aula stessa, e deve essere compresa tra un minimo di m. 3,25 e un massimo di m. 4.

Le minori altezze fra i limiti di m. 3,50 e m. 3,25 possono essere consentite per le località colpite dal terremoto e per le piccole scuole rurali con non più di due aule e con ampio spazio libero intorno.

Eguale riduzione può essere anche consentita per i luoghi di altitudine oltre i m. 500 sul livello del mare compatibilmente con la buona illuminazione.

In un edificio con un numero di aule superiore a 5 non è opportuno progettare le aule tutte della stessa capienza.

VIII. — *Porte, finestre, pavimenti e pareti delle aule.*

Gli ingressi degli edifici scolastici non debbono dare direttamente nelle aule.

Le porte di accesso alle aule, se ad una sola partita, debbono avere un'apertura di cm. 90, se a due partite di non meno di m. 1,30, e debbono sempre aprirsi verso il corridoio.

Nelle aule che danno sul giardino e sul terrazzo si deve cercare di creare comunicazioni dirette con l'esterno almeno con una porta finestra.

L'illuminazione deve aversi da uno dei lati maggiori dell'aula. Non si esclude la possibilità di una illuminazione complementare anche da altri lati con finestre a vetri opachi, purchè sia razionalmente e limitatamente disposta; mai, in ogni caso, dal lato delle lavagne principali.

La distribuzione delle finestre dev'essere tale da ridurre al minimo le zone e i coni d'ombra.

Pertanto le finestre della parete illuminante, oltre ad avere gli sguinci con la massima strombatura debbono risultare non molto distanziate tra loro e le estreme debbono avere la minore distanza possibile dagli spigoli interni più vicini. Per avere una migliore distribuzione della luce conviene che la metà delle distanze tra gli assi delle finestre contigue di una stessa aula e le distanze fra gli assi delle finestre estreme e gli spigoli interni più vicini siano uguali.

La proporzione fra la somma delle superfici libere delle finestre e la superficie dell'aula deve essere da 1/5 a 1/8 in relazione al clima ed alla intensità luminosa della località ed ai piani dell'edificio.

L'altezza del davanzale non deve essere inferiore a m. 1.

Le strutture formanti i telai degli infissi debbono avere le minori larghezze possibili, pur essendo opportuno che le dimensioni dei vetri siano in tutte le scuole ed in modo particolare in quelle rurali, limitate, per facilitarne la sostituzione in caso di rottura.

La parte superiore delle finestre deve consentire una aereazione regolabile e sufficiente.

I serramenti delle finestre debbono essere tali da consentire l'apposizione di tende o storini e avvolgibili all'esterno delle vetrate. Specialmente per gli edifici urbani è da preferirsi l'uso di avvolgibili che regolano la luce dal basso in alto. Quando l'oscurità necessaria alle proiezioni non sia assicurata dalle persiane, si predisporranno opportuni schermi mobili.

La necessaria aereazione dell'aula deve essere integrata con l'apertura di appositi vani posti a non meno di m. 2,30 dal suolo nella parte opposta alle finestre con infissi aereatori.

Il pavimento dell'aula dev'essere costituito con materiali aventi elevato grado di resistenza all'usura e con pochi giunti, in modo che la superficie risulti bene unita e lavabile.

Le pareti dell'aula debbono avere gli angoli fra di loro e con il pavimento sagomato a sguscio e debbono essere ben levigate e lavabili fino a m. 1,50 dal pavimento.

Nella parete lunga, contro quella delle finestre ed in quella a sinistra di chi guarda le finestre, è opportuno che la parte superiore dello zoccolo abbia un rivestimento di ardesia o linoleum posto a 60 ÷ 80 cm. da terra, per uso degli alunni.

Sulla parete a destra di chi guarda le finestre, debbono avere posto le lavagne principali per uso dell'insegnante.

IX. — *Refettori, cucine ed altri locali scolastici.*

Il refettorio, da prevedere per tutti gli edifici a più di 5 aule, deve essere ubicato, possibilmente, al pianterreno ed in vicinanza della cucina.

Nel caso la cucina sia nel seminterrato, il servizio delle vivande deve esser fatto con montacarichi.

La sala del refettorio deve avere il pavimento costituito con materiale di elevata compattezza e minima porosità, a superficie bene unita e facilmente lavabile. Gli angoli fra il pavimento e le pareti debbono essere raccordati a sguscio. Le pareti debbono avere un rivestimento facilmente lavabile per l'altezza da m. 1,20 a m. 1,50. La superficie da destinare al refettorio si calcola in base a mq. 1 ÷ 1,30 per ciascun alunno che prende parte al pasto.

Naturalmente il pasto può essere consumato a turni convenientemente compresi nel tempo disponibile. Le tavole debbono essere calcolate in modo che ciascuno alunno possa disporre almeno di cm. 50 di fronte per 35 di profondità.

Se le tavole saranno occupate su due fronti, la distanza fra gli assi di due tavole parallele e vicine deve essere almeno di m. 2,50, mentre quella tra gli orli delle tavole e le pareti prossime deve essere almeno di m. 1.

Si consigliano, quando è possibile, tavole piccole, capaci ciascuna di 4 ÷ 8 posti.

Nelle scuole maggiori è opportuno che attiguo al refettorio si trovi un locale in cui si conservino il vasellame, le stoviglie, ecc. e che serva per la distribuzione della refezione, che avverrà attraverso una larga apertura predisposta nelle pareti del refettorio.

La cucina deve essere bene illuminata ed arieggiata naturalmente e deve avere pavimento costituito di materiale compatto e lavabile e pareti rivestite di materiale lavabile per l'altezza di m. 1,50 a m. 1,80. Si devono adottare i mezzi adat-

ti per l'efficace allontanamento dei prodotti gassosi della combustione.

Le pareti del refettorio, della cucina e della dispensa debbono essere tinteggiate in azzurro-violetto, le finestre e tutte le altre aperture di ventilazione debbono essere fornite di reticelle e le porte di tende a striscie o a bacchette, per evitare l'entrata delle mosche.

Il corridoio bene illuminato, con finestre verso l'esterno, deve essere largo m. 3, se dovrà servire anche da spogliatoio; può ridursi a m. 2, se ogni aula avrà, come è consigliabile, lo spogliatoio attiguo, largo almeno m. 2.

Il divisorio tra l'aula e lo spogliatoio attiguo può essere alto soltanto 2/5 dell'altezza dell'aula.

Lo spogliatoio così disposto deve avere anche un accesso dal corridoio e deve essere opportunamente munito di finestra comunicante con l'esterno.

Nel caso in cui si manifesti l'opportunità di eseguire le strutture murarie fra aula e corridoio con pareti sottili tra i pilastri, lo spazio tra i pilastri può utilmente contenere gli appendi abiti. Negli edifici ad una o due aule i divisori tra i pilastri possono ridursi all'altezza pari a 2/5 di quella dell'aula, ed in ogni caso non minore di m. 1,50 e il corridoio-spogliatoio può ridursi a m. 2.

X. — *Ingressi, atri, scale.*

Le porte di accesso all'edificio debbono essere munite di controporta ed avere una larghezza utile per l'afflusso ed il deflusso, pari ad almeno cm. 0,5 per allievo, con una larghezza non inferiore a m. 1,30.

Per edifici con più di 10 aule ogni ingresso deve avere un atrio di disimpegno che abbia una superficie pari a circa mq. 1 per ogni 10 allievi.

La pavimentazione dell'atrio deve essere in materiale particolarmente resistente, possibilmente in marmo o pietra.

Ogni scala non può servire di regola che sei aule. E' ammessa l'eccezione solo quando nel piano non se ne abbiano più di 8.

La larghezza della scala deve essere computata sulla base di circa cm. 0,5 per ogni allievo che ne usufruisce.

Comunque non deve essere inferiore a m. 1,20 e non superiore a m. 2,00.

I ripiani di arrivo debbono avere larghezza pari a circa una volta e un quarto di quella delle rampe.

Le scale debbono essere a pozzo ventilato ed illuminato direttamente da finestre aperte sulle pareti con rampe aventi al massimo 13 gradini, l'altezza (alzata) non deve superare cm. 15 e la larghezza (pedata) non deve essere inferiore a cm. 28.

Per tutta la lunghezza delle scale o rampe e dei ripiani si deve provvedere ad uno zoccoletto di materiale levigato e resistente e alla possibilità di rendere la parete lavabile almeno sino a m. 1,50.

Si possono, in luogo delle scale, disporre rampe di accesso al pianterreno e, nei casi di disponibilità di spazio, in edifici da 15 a 25 aule, le scale possono essere costituite da rampe anche da piano a piano, purchè si raggiunga il corrispondente dislivello al massimo con un giro e mezzo.

In questo caso la pendenza non deve essere superiore al 12 % e il materiale di pavimentazione delle rampe deve essere a superficie non sdrucciolevole.

XI. — *Le latrine.*

Ogni piano deve avere uno o più gruppi di latrine largamente illuminate e ventilate; ogni gruppo, di regola, non deve servire più di sei aule.

Il locale delle latrine deve essere preceduto da una antilatrina anch'essa vasta e ben ventilata, in cui debbono essere posti i lavandini e le fontanelle di acqua da bere. All'antilatrina si deve accedere sempre dal corridoio.

Il numero delle latrine deve essere uguale al numero delle aule servite; nelle scuole miste le latrine debbono essere di numero doppio, ma in gruppi separati e con antilatrina distinta.

Nei gruppi per i maschi si devono apporre anche gli orinatoi in numero uguale alle latrine.

Negli edifici con più di due aule si debbono prevedere latrine destinate agli insegnanti.

L'orientamento dei gruppi di latrine, specie nelle regioni più calde, deve essere disposto verso nord, e in modo che ciascun gruppo sia ventilato almeno su due pareti (per esempio posizione d'angolo) tanto da avere un energico ricambio di aria.

I gabinetti di latrina debbono essere delle dimensioni di m. 1 $\times$ 1,30 $\div$ 1,50, addossati ai muli esterni dell'edificio; le divisioni tra i gabinetti debbono essere sollevate da terra di circa cm. 15 e non debbono raggiungere il soffitto del locale.

Il pavimento deve avere una conveniente pendenza verso lo smaltitoio e questo deve essere munito di un chiusino ad interruzione idraulica.

Tanto il pavimento che le pareti debbono essere costituiti da materiali impermeabili (grès o maioliche) con angoli raccordati a guscio.

Le porte debbono essere anch'esse sollevate di circa cm. 15 dal pavimento e dell'altezza di circa m. 1,20 $\div$ 1,40, in modo che, anche a latrina occupata, il personale insegnante possa facilmente ispezionare l'interno.

Tali porte apribili verso l'esterno del gabinetto debbono essere provviste di semplice chiusura a molla.

Per il vaso di latrina è consigliabile un tipo misto a tazza allungata (a barchetta), a parete intero-interna verticale e con poggia piedi per essere usato anche alla turca.

E' escluso qualsiasi sistema di vasi a chiusura meccanica.

Come orinatoi da collocare esclusivamente nell'antilatrina sono da preferire quelli a muro o a colonna, cioè che arrivino fino a terra.

Per il servizio dei cessi è indispensabile un impianto di canalizzazione idrica distinto da quello destinato ad alimentare le bocchette di erogazione dell'acqua potabile; il flusso dell'acqua deve essere possibilmente continuo sugli orinatoi, a cacciata nei vasi delle latrine, con scarico automatico o comandato; fra l'estremo libero del tubo di alimentazione ed il vaso del cesso deve essere sempre interposta una vaschetta di interruzione a scarico con pelo di acqua a massimo invaso inferiore sempre all'orificio del condotto alimentatore. L'acqua di alimentazione se non derivata dall'acquedotto, deve essere avviata alla rete da un deposito dal quale essa giunga allo scarico per caduta naturale.

Le finestre dei locali igienici debbono avere sempre la parte superiore con aeratore protetto da reticelle e debbono essere del tipo e grandezza adottata per i locali accessori dell'edificio, potendo due latrine contigue essere illuminate da una medesima finestra.

XII. — *Smaltimento delle materie luride.*

Dove esista una rete di fogna ed il fabbricato scolastico sia abbondantemente dotato d'acqua, le latrine debbono essere del sistema a caduta d'acqua con cassetta di lavaggio, a cacciata preferibilmente automatica, anzichè affidata al custode.

Al piede del tubo di caduta si deve stabilire un pozzetto per il deposito delle materie ingombranti formante chiusura idraulica.

Per assicurare la migliore pulizia degli smaltitoi e pavimenti, si deve provvedere, sempre che sia possibile, ad installare una speciale presa d'acqua.

Particolarmente negli edifici di una certa grandezza le condutture di scarico debbono essere situate in vani o intercapedini di numero tale da consentire ispezioni o riparazioni senza manomissione delle murature.

Quando non esista una rete di fogne e comunque, per circostanze locali, si renda indispensabile per lo scarico delle latrine il sistema di bottini mobili o dei comuni pozzi neri impermeabili, questi debbono essere posti fuori dell'ambito del fabbricato e il tubo di scarico non deve servire anche per la ventilazione, alla quale va provveduto con tubo esalatore apposito che arrivi fin sul tetto dell'edificio o sia munito di mitra ventilatrice.

Il pozzo nero non deve mai avere dimensioni eccessive, ma tenersi nei limiti di 8 ÷ 10 cm. e dev'essere costruito con grande accuratezza a garanzia di impermeabilità.

Nei grandi edifici se ne debbon impiantare più di uno.

L'interno del pozzo nero deve avere gli angoli arrotondati ed il fondo a sezione curvilinea ed essere infonacato con uno strato di cemento di almeno 1 cm. di spessore. Inoltre il pozzo dev'essere provvisto di chiusura intelaiata da pietra da taglio, con chiusino a triplo battente dello stesso materiale.

I muri del pozzo nero debbono essere distanti almeno 50 cm. da quelli dell'edificio.

Quando non esista regolare fognatura e si abbia sufficiente quantità d'acqua di lavaggio, si deve preferire di costruire il pozzo nero a due scompartimenti ineguali, il primo disposto a fossa settica, con livello costante, e tubo di caduta affondato 5 ÷ 10 cm., il secondo (maggiore) disposto a bottino di decantazione, raccordato, mercè sifone a squadra con la parte mediana della fossa settica.

Il secondo deve avere pure un tubo pescante sino al fondo e raccordabile alla macchina vuotatrice qualora l'autorità sanitaria non possa autorizzare una forma di smaltimento immediato.

XIII. — *Provvista d'acqua ed impianto idraulico.*

Tutti gli edifici scolastici debbono avere la necessaria provvista d'acqua.

Dove esiste l'acquedotto si debbono disporre per l'acqua da bere una o più apposite fontanelle alimentate in modo diretto. Tutti gli altri impianti di utilizzazione debbono essere alimentati dallo stesso acquedotto, sempre che ciò risulti possibile e conveniente.

Dove non esiste un'acquedotto o questo abbia scarsa disponibilità, necessita provvedere in modo soddisfacente, ricorrendo a pozzi o cisterne con pompe di mandate in serbatoio, da cui l'acqua ricada nei vari apparecchi di utilizzazione.

Il pozzo o la cisterna debbono essere a bocca chiusa, convenientemente difesa alla superficie del suolo da apposito strato impermeabile a displuvio.

Debbono essere situate a distanza di ogni focolaio di nociva influenza (non meno di m. 20 dal pozzo nero o dalla fossa settica) e ripuliti periodicamente.

Per le cisterne debbono essere evitate condutture di piombo e le superfici ed il tubo di raccolta debbono essere oggetto di particolare vigilanza, evitando di convogliare le prime pioggie e le minori cadute di acqua.

La cisterna ed il pozzo debbono essere costruiti a tutta regola d'arte secondo le indicazioni igieniche, che saranno date caso per caso dal medico provinciale.

La distribuzione dell'acqua di cisterna o di pozzo deve essere fatta pompando l'acqua preferibilmente in due serbatoi non comunicanti, di cui uno destinato per lavaggio delle latrine.

L'acqua necessaria alla scuola può complessivamente calcolarsi prendendo per base il consumo giornaliero da 20 a 30 litri d'acqua circa per alunno, oltre la dotazione di acqua per irrigazione del giardino o del campo.

Per l'acqua potabile ciascun rubinetto dev'essere a getto obliquo discendente, con l'orificio difeso in modo che non si possano applicare le labbra.

I lavabi devono essere egualmente a getto spiovente, evitando possibilmente l'uso delle catinelle promiscue.

Le condutture di scarico delle vaschette debbono essere tutte provviste di sifone per l'interruzione idraulica.

XIV. — *Le doccie.*

L'impianto delle doccie, che nei grandi edifici dovrà essere costruito secondo i migliori accorgimenti tecnici, non deve mancare, anche nelle piccole scuole, sia pure costruito con la massima semplicità di mezzi.

Così nelle piccole scuole rurali, in località ancora sprovviste di acquedotto pubblico, si può costruire la doccia con semplice serbatoio da cui l'acqua convenientemente riscaldata sgorghi direttamente attraverso l'apparecchio irrorante.

L'uscita dell'acqua deve essere regolata facilmente con una valvola comandata a mano.

Tanto negli impianti maggiori come nei piccoli, si deve avere cura di disporre le doccie in modo da ricavare nel piano vaschette o impluvi per il lavaggio delle estremità inferiori.

XV. — *Illuminazione artificiale.*

Per l'illuminazione artificiale dei locali scolastici, quando occorra, si deve preferire la luce elettrica o altra luce con lampade ad incandescenza, escluso l'acetilene.

L'illuminazione artificiale deve essere ottenuta con i dispositivi più adatti per avere una distribuzione di luce diffusa, eguale quanto più è possibile.

Comunque nell'aula occorre che la luce giunga all'alunno dallo stesso lato della luce naturale, e, pertanto, le lampade poste più in alto possibile, debbono essere opportunamente schermate o munite di schermi riflettori per ottenere le condizioni su esposte.

In ogni caso deve essere assicurata al piano dei banchi una intensità luminosa di circa 80 lux.

Anche gli alloggi per gli insegnanti debbono essere provvisti dell'impianto di illuminazione artificiale.

XVI. — *Riscaldamento e ventilazione.*

Per il riscaldamento, dove le esigenze del clima lo richiedono, sono preferibili i sistemi centrali a circolazione di acqua calda.

Possono essere ammessi anche altri sistemi di riscaldamento, purchè si abbia cura di evitare che le superfici riscaldanti raggiungano temperatura troppo elevata e scompongano il pulviscolo dell'aria. Bisogna escludere qualsiasi apparecchio di riscaldamento a combustibile che non sia munito di tubo per l'esalazione dei prodotti.

Negli edifici minori quando per speciali condizioni non riesca agevole l'adozione di un sistema a circolazione di acqua calda, si possono adottare sistemi di riscaldamento non centrali, come le stufe isolate, purchè si abbia la perfetta impermeabilità delle pareti del corpo scaldante, la possibilità di facile pulizia ed il servizio di caricamento al di fuori dell'aula; nelle scuole a due aule può essere adottata una sola grande stufa disposta tra le aule e accessibile dal corridoio.

Adottandosi stufe isolate, devono sempre adoperarsi stufe ventilatrici, con presa d'aria fatta all'esterno in luogo salubre, elevata e convenientemente protetta, e devesi aver cura di assicurare l'esalazione dei prodotti della combustione nel modo migliore.

Negli impianti a termosifone i radiatori debbono essere disposti in corrispondenza delle prese d'aria, in modo che questa, richiamata dal radiatore, venga immessa nell'aula convenientemente riscaldata.

Qualunque sia il sistema di riscaldamento, la temperatura delle aule deve essere mantenuta fra i 15 e 16 centigradi, mentre nei locali per le doccie e le latrine deve essere di almeno 18 gradi e nei corridoi deve essere di circa 14.

Per l'estrazione dell'aria viziata debbono essere disposte nei muri opposti a quelli finestrati canne di ventilazione munite di grate chiudibili. In mancanza di tali canne deve essere provveduto per il ricambio d'aria mediante finestre sugli stessi muri con vetrata a bilico.

Anche negli alloggi degli insegnanti deve essere previsto, ove necessario, l'impianto autonomo di riscaldamento.

XVII. — *Palestra.*

La pianta della palestra deve essere di forma rettangolare; il lato maggiore non sarà inferiore a circa 2 volte il lato minore nè maggiore di 3 volte.

Il lato minore deve essere di regola non inferiore ai m. 12 e solo nei casi eccezionali ritenuti giustificati dal Comando della G.I.L. può essere ridotto.

L'altezza della palestra deve essere compresa fra i 5 ÷ 7 metri.

L'illuminazione di una palestra deve essere diffusa in modo omogeneo mediante aperture possibilmente disposte nei lati maggiori. Le aperture di finestre verso il cortile debbono spiccarsi a non meno di m. 2,50 dal pavimento, in modo da consentire una zona basamentale libera della parete per la sistemazione degli attrezzi; in una parete minore tutta libera devono essere sistemati gli attrezzi di maggiore altezza.

Il rapporto tra la superficie delle finestre e la superficie della palestra non deve essere inferiore a 1/5.

Gli infissi delle finestre debbono essere muniti nella loro parte superiore di aereatori.

Debbono essere disposte aperture di riscontro per assicurare la perfetta aereazione.

La palestra deve avere pavimento in materiale elastico, posato sul fondo reso perfettamente asciutto da opportune opere di drenaggio e di impermeabilizzazione, con sottostante intercapedine ventilata quando sia appoggiato sul terreno.

E' indispensabile una zoccolatura di marmo o pietra dura, levigata, senza spigoli sporgenti di m. 0,50 di altezza, e al di sopra di esso una zoccolatura lavabile m. 1,50 di altezza, correnti entrambe per tutte le pareti.

L'incontro delle pareti col pavimento deve essere sempre a sguscio.

L'illuminazione artificiale deve assicurare a quota pavimento almeno 60 lux.

Nel caso di riscaldamento deve essere sufficiente nel locale della palestra una temperatura di circa 14°.

La palestra deve avere sempre un ingresso indipendente da quello della scuola.

Gli alunni devono poter accedere alla palestra dallo spogliatoio il quale deve essere preceduto da un atrio coperto, se la palestra è indipendente dall'edificio scolastico.

Lo spogliatoio deve avere due porte in modo da rendere indipendenti l'entrata e l'uscita dei reparti e deve avere il pavimento raccordato con gusci alle pareti; queste debbono essere rivestite sino ad altezza di m. 1,50 di materiale lavabile e resistente.

Il gruppo igienico della palestra deve contenere n. 2 latrine, n. 6 orinatoi e n. 8 lavabi, opportunamente disposti.

Attiguo alle latrine deve essere anche il gruppo di almeno 10 doccie.

La superficie del locale contenente tutti i servizi igienici non deve essere inferiore a mq. 60; i pavimenti devono essere in grès ceramico e, per le doccie, di tipo non sdrucciolevole; le pareti per un'altezza di m. 2 debbono essere rivestite di materiale lavabile (marmo, ceramica, vernici e smalto, ecc.).

Per evidenti ragioni di praticità e di economia conviene che le palestre siano disposte in modo da utilizzare gli impianti igienici del plesso scolastico.

Il magazzino attrezzi ed i locali accessori debbono avere una superficie complessiva di mq. 20÷30 con pavimento di materiale particolarmente resistente.

Il magazzino dev'essere arieggiato e illuminato direttamente.

E' vietata la costruzione di più palestre a colonna così come la sistemazione di palestre ai piani superiori dell'edificio.

Come ogni aula scolastica la palestra deve essere provvista di impianto radio.

XVIII. — *Arredamento per le scuole elementari.*

L'arredamento degli ambienti scolastici deve essere di solida fattura, e, specialmente nelle scuole rurali, di costruzione semplice tale che possa, ove convenga, essere riparabile ed anche eseguito sul posto.

Esso, oltre che al principio igienico e quello pratico ed economico, deve rispondere ad un principio estetico nell'equilibrio delle sagome e nella tonalità delle tinte, per modo che l'insieme dell'ambiente scolastico risulti gradevole e attraente al fanciullo.

Circa il materiale, tranne nelle parti in cui è indispensabile adoperare altra materia, esso deve essere di legno nostrano, faggio, castagno, larice, pioppo o abete, di buona qualità e stagionatura.

L'arredamento dell'aula si compone: dei banchi col relativo sedile, delle lavagne, dell'armadio scansia, del tavolino dell'insegnante, di qualche mensola.

I banchi debbono essere di tre grandezze calcolate per le stature degli alunni da m. 1,10 a m. 1,50, corrispondenti alle maggiori variazioni della statura.

Il tipo di banco deve essere in generale a tavolino, cioè col piano orizzontale e sedile staccato. Il banco-tavolino a due posti deve avere il piano dello scrittoio rettangolare delle dimensioni di m. 1,10 a m. 1,20 per m. 0,35 a m. 0,45; un piano sottostante servirà per deporre i libri e quaderni, con un divisorio per assegnare ad ogni alunno la sua parte del vano; una traversa collegante i sostegni verticali servirà da poggiapiedi.

La costruzione del banco-tavolino deve permettere il perfetto accostamento di due o più banchi per la formazione di più ampi tavolini, opportuni per esercitazioni speciali e per la refezione, ove questa venga servita nell'aula.

L'altezza da terra del piano del banco deve essere in relazione alla statura degli alunni; e cioè in tre misure: I m. 0,60; II - m. 0,68; III - m. 0,76.

Il sedile deve avere il dorsale alto m. 0,25 circa della statura e inclinato indietro non oltre 10 gradi, deve essere piano e opportunamente sagomato; il piano di seduta deve essere anch'esso inclinato leggermente all'indietro, piano o modellato, col bordo anteriore arrotondato.

Come mobile il banco-tavolino deve risultare non troppo pesante per facilitare lo spostamento, sia per quando occorra variarne la disposizione nell'aula, sia per essere trasportato all'aperto, sia per procedere alla pulizia dell'aula.

Le tinte, dove non conviene mantenere al legno il suo colore naturale, debbono essere di tonalità media piuttosto chiara, tranne che nei piani, per i quali è consigliabile una tinta più scura, ma non nera. Il piano può essere verniciato o anche ricoperto di linoleum o altro materiale adatto.

Negli appoggi degli elementi del banco-tavolino sul pavimento debbono essere apposti piccoli tacchi di cuoio o gomma, per evitare rumori allorchè debbono essere rimossi.

Negli edifici scolastici dove sono previsti i locali per la refezione, i banchi delle aule possono essere ad uno e due posti con lo scrittoio collegato al sedile.

Questo deve avere una profondità sui 15 centesimi della statura, una altezza sul piano della pedana non superiore a 22÷25 centesimi della statura, accostandosi più al limite inferiore per i banchi delle prime grandezze.

Al sedile non deve mai mancare la spalliera, alta e inclinata indietro, come nel sedile del banco-tavolino.

Col diminuire la profondità del sedile si favorisce la posizione di scrittura dell'alunno. In ogni caso bisogna attuare una distanza verticale dal bordo posteriore dello scrittoio sul piano del sedile e orizzontale dal bordo al piano della spalliera (le due misure costituiscono ciò che dicesi spazio del banco), corrispondente a 18 centesimi della statura, valore uguale sensibilmente alla lunghezza dell'antibraccio.

Trattandosi di sedile non individuale, ossia comune a due posti, giova scorciarlo ai due lati, per rendere più agevole l'entrata nel banco e così l'uscita.

Devesi garantire a ciascun alunno una lunghezza di scrittoio non minore di 55 centimetri e la tavoletta va fatta con larghezza da cm. 40 a cm. 45, orizzontale per cm. 10 e inclinate verso l'alunno di circa 20° per la rimanente larghezza.

La pedana deve essere fatta ad assi longitudinali con interstizi di cm. 2.

I tipi di banco con un elemento mobile (tavoletta o sedile) sono ammissibili, a condizione che non risultino rumorosi, facile a scompórsi, nè froppo costosi.

Le lavagne debbono essere di ardesia o di linoleum o simili, ed in ogni caso solidamente intelaiate.

Non si esclude la possibilità di adoperare, tanto per le lavagne grandi della parete di fondo, quanto per quelle dello zoccolo, un materiale chiaro per scrivervi con gessi colorati, sempre che l'impasto sia tale da permettere con l'usuale cancellino la perfetta e rapida cancellazione dello scritto.

Le lavagne apposte sulla parete più corta a destra, guardando le finestre, debbono essere di dimensioni non minori a mq. (1 × 1) e poste a cm. 80 da terra, rigate secondo la rigatura dei quaderni di lingua o di aritmetica.

Dette lavagne, qualunque sia il sistema costruttivo (fisso al muro, a cerniera laterale, a sipario, ecc.) debbono essere sempre in perfetta posizione verticale e poste in modo da non dare riflessi. Se incorniciate, la cornice del lato verso terra dev'essere al pari del piano della lavagna per impedire l'accumularsi della polvere di gesso sul battente della cornice stessa.

Le lavagne apposte in giro, negli spazi possibili, sullo zoccolo dell'aula, per uso degli alunni, debbono essere parimenti senza cornici sporgenti nel lato inferiore.

L'armadio scansia dev'essere costruito in modo da permettere l'uso del piano superiore per libreria; se gli sportelli, cernierati o scorrenti, sono a vetrate, possono far da cornice ad incisioni ed a disegni degli alunni, facilmente rinnovabili.

Il tavolino dell'insegnante deve avere la stessa tinta dei banchi degli alunni, deve essere abbastanza ampio e munito di cassettini; deve essere poggiato a terra (senza predella) in modo da consentire, come può essere opportuno per talune esercitazioni, lo spostamento del tavolo in altra parte dell'aula.

Le mensole che serviranno per posarvi oggetti di materiale didattico o vasi da fiori, devono essere in armonia con gli altri mobili.

Gli attaccapanni degli alunni, ove non siano costituiti da appositi armadi a vari sportelli, debbono consistere in file di doppi ganci a distanza di circa cm. 20 l'uno dall'altro e ad altezza variabile da m. 1,20 a m. 1,50 sul pavimento.

E' consigliabile che sopra i ganci sia disposto un ripiano a mensola per deporvi panieri od altri effetti degli alunni. Tale ripiano deve essere fatto a rastrelliera, con bacchette a sezione cilindrica sufficientemente distanziate per essere spolverate.

All'arredamento degli altri locali (direzione, segreteria, biblioteca, museo, gabinetto sanitario, ufficio della G.I.L., refettorio, dispensa, cucina, ecc.) si deve provvedere con mobili di buona costruzione di linea semplice ed armonica e di massima praticità; per quelli destinati ad edifici rurali la solidità della costruzione e il tipo del mobile debbono essere tali da assicurare la più lunga durata e la facilità delle riparazioni.

L'abitazione dell'insegnante deve essere arredata.

I mobili debbono essere quelli strettamente necessari, semplici, pratici ed economici, ma di solidissima fattura, di buona linea e adatti alle dimensioni dei rispettivi vani.

I locali di abitazione del custode debbono essere anche essi arredati con i mobili strettamente necessari.

EDIFICI AD USO SCUOLE MATERNE O PREELEMENTARI.

XIX. — *Locali da comprendere nelle scuole materne e loro speciali caratteristiche.*

I locali necessari al funzionamento della scuola materna o preelementare sono:

Le aule, il corridoio, lo spogliatoio, le latrine, l'antilatrina, le doccie, la cucina, il refettorio, il ricreatorio per le scuole materne a più di 1 aula ed il gabinetto sanitario quando le aule siano più di 2.

Le scuole materne possono essere costruite in edifici isolati od anche comprese nell'edificio delle scuole elementari ed in quest'ultimo caso debbono essere collocate al pianterreno con ingresso e cortile indipendenti.

Nei Comuni dove la popolazione della scuola materna richieda più di tre aule, i locali occorrenti non debbono essere compresi nell'edificio della scuola elementare, ma, quando se ne riconosca la possibilità e la convenienza, debbono essere costruiti nell'ambito dell'area scolastica e con sufficiente dotazione di terreno da ridursi a piazzale per giuochi e a giardino ombreggiato e con ingresso a sè.

Ogni aula di scuola materna non deve contenere più di 50 alunni calcolandosi uno spazio di mq. 1,20 per ogni alunno e la scuola non dovrà contenere più di 200 alunni.

Le dimensioni dell'aula debbono essere le stesse di quelle stabilite per le aule della scuola elementare.

Le aule debbono essere sempre al pianterreno e debbono avere tutte diretta comunicazione col giardino.

La parete dell'aula deve essere finestrata nella massima misura consentita per le scuole elementari, possibilmente con porte a vetri.

Fra il pavimento dei locali della scuola materna ed il terreno debbono adottarsi rampe con pendenza non superiore al 10 per cento e gradinate con ciglio arrotondato e

pedata leggermente inclinata e larga non meno di cm. 35; l'alzata di ogni gradino dev'essere tutt'al più di cm. 12.

Le latrine della scuola materna debbono essere del numero di due per ogni aula, con pareti lavabili; debbono essere divise l'una dall'altra da semplici tramezzi lunghi m. 1,20, alti circa m. 1,50 e sollevati da terra cm. 15 e senza portine anteriori. Debbono avere le piccole tazze di forma ovoidale di ceramica a grosso labbro.

Nell'antilatrina, ampia e bene illuminata, debbono essere collocate le doccie e le fontanelle a getto obliquo discendente per bere.

L'orientamento delle aule della scuola materna deve essere lo stesso di quello delle aule della scuola elementare.

Quando si provvederà, con fabbricati indipendenti dalla scuola elementare, ad una scuola materna si potrà provvedere anche all'alloggio dell'insegnante come per le scuole elementari.

Il pavimento delle aule, dei refettori e dei corridoi deve essere di materiale termocoibente, esclusi quindi il marmo, il cemento, le graniglie, ecc.

Le istruzioni riportate per gli edifici ad uso scuola elementare, non modificate dalle norme sopraindicate, si debbono osservare anche per la compilazione dei progetti di edifici per scuole materne.

XX. — *Arredamento per la scuola materna.*

L'arredamento indispensabile dell'aula della scuola materna, si compone: di piccoli tavolini ad uno o due posti, quadrati o rettangolari, delle rispettive dimensioni di m. 0,50 per m. 0,50 e di m. 1 per m. 0,50, in due altezze di cm. 47 e di cm. 50 circa, con sedili staccati, anch'essi di due altezze e della stessa forma di quelle dei banchi-tavolino della scuola elementare; del tavolino per l'insegnante, di uno o più armadi, scansie a piani aperti e chiusi, alti da terra nel piano superiore non più di 1,50, di lavagna, di ardesia o di linoleum; più grandi per uso dell'insegnante e degli alunni e più piccole disposte a fascia sulla zoccolatura delle pareti, per uso degli alunni. Le lavagne debbono essere alte da terra, col margine inferiore, non più di cm. 60.

I tavolini e le sedie degli alunni debbono essere di solida fattura, ma di materiale leggero, e perciò facilmente trasportabili dagli alunni stessi, di tinta gaia e chiara, intonata a quella delle pareti, le chiusure dei cassetti e degli sportelli degli armadi, a cerniera o scorrevoli, devono essere di facile manovra e di altezza tale che ne sia permesso l'uso agli alunni stessi.

Gli attaccapanni degli alunni debbono essere posti nel corridoio o, ancora meglio, nello spogliatoio, ad altezza non superiore a m. 1 ÷ 1,10 dal pavimento; essi saranno muniti di un piano soprastante i ganci, fatto a rastrelliera, come per le scuole elementari.

Si ritiene opportuno far corrispondere ad ogni gancio sul muro una figurina diversa che colpisca la fantasia del bambino in modo da fargli riconoscere il posto assegnatogli per i propri indumenti.

Gli altri mobili accessori (mensole, scansie, quadri, cornici per esposizione di piccoli disegni degli alunni, ecc.) debbono essere tutti posti ad altezza proporzionata alla statura degli alunni, per modo che l'insieme di essi costituisca un ambiente adeguato al bambino, che in esso dovrà trascorrere gran parte della giornata.

XXI. — *Istruzioni per la compilazione di progetti di adattamento di fabbricati ad uso scuola.*

Quando si deliberi l'adattamento ad istituto scolastico di un edificio esistente, devono le competenti autorità provinciali dichiarare:

a) per quali ragioni non si ritiene possibile provvedere ad un edificio nuovo;

b) che le eventuali spese di acquisto e quelle per i lavori necessari al raggiungimento migliore possibile dello scopo non supereranno la metà del costo di un edificio nuovo di eguale capienza;

c) che il risultato dell'adattamento sarà soddisfacente dal punto di vista costruttivo, igienico e didattico.

Sono ammissibili i fabbricati anche a corpo triplo, purchè tutti i locali possano ricevere aria e luce nell'esterno e che gli spazi liberi davanti alle finestre siano di ampiezza non inferiore all'altezza dei fabbricati di prospetto. Per la illuminazione delle aule e degli altri locali di studio e lavoro la proporzione fra superficie illuminante e superficie del pavimento può essere ridotta a non più di 1/9, salvo restando tutte le altre condizioni relative alla illuminazione delle aule dette precedentemente per i nuovi edifici.

Si può consentire inoltre che il fabbricato da adattare sia collegato da un lato con altro edificio esistente, purchè siano rispettate le condizioni di illuminazione naturale prescritte nei titoli precedenti.

Sono ammesse anche le aule con pianta quadrilatera, la cui larghezza sia compresa nei limiti fra i m. 4,50 e m. 7, la lunghezza massima di m. 10 e gli angoli fra 80° e 100°.

Per la superficie delle aule si consente un limite minimo di mq. 40.

Si può consentire per i corridoi una larghezza di m. 1,50 come minimo e per le latrine l'illuminazione, la ventilazione con ampie finestre da un solo lato.

I lati del cortile debbono avere larghezza non inferiore alla massima altezza del fabbricato.

Inoltre debbono potersi trovare soddisfatte le condizioni previste dall'art. I circa eventuali rapporti con focolai di malsane esalazioni, la vicinanza di strade polverose, ecc.

Circa la difesa dall'umidità del suolo, le opere di pavimentazione o rivestimento, gli impianti di pulizia e gli altri particolari edilizi, si rimanda a quanto si prevede negli articoli precedenti.

XXII. — *Norme autarchiche.*

Nelle costruzioni *ex-novo*, negli adattamenti di fabbricati esistenti e negli arredamenti si debbono tenere presenti scrupolosamente le norme dettate dalla politica di autarchia necessaria all'economia del Paese.

Pertanto per le strutture debbono inoltre osservarsi tutte le norme di carattere tecnico relative all'edilizia in genere ed in particolare all'edilizia asismica.

Per le opere di completamento, rivestimento, decorazione, ecc., deve essere assolutamente esclusa ogni produzione che non sia di fabbricazione nazionale; deve essere anzi messa particolare cura per l'uso dei materiali che, per essere prodotti nella zona in cui gli edifici dovranno sorgere, offriranno maggiore economia di trasporto e possibilità di caratteristiche ambientali.

XXIII. — *Disposizione transitoria.*

I progetti di edifici scolastici in corso di istruttoria alla data di pubblicazione del presente regolamento saranno esaminati in relazione alle norme preesistenti.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per i lavori pubblici
SERENA

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 luglio 1940-XVIII.

Cessazione dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Caccese Francesco e riconoscimento della qualità medesima al fascista Cobolli Gigli Giuseppe.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Caccese Francesco quale consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Caccese Francesco cessa della carica di consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive e viene nominato, in sua vece, il fascista Cobolli Gigli Giuseppe;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Caccese Francesco decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Cobolli Gigli Giuseppe, consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive e come tale componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 8 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2684)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1940-XVIII.

Proroga per la presentazione delle planimetrie di unità immobiliari urbane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939-XVII, n. 1249, con la quale è stata disposta in tutto il Regno l'esecuzione a cura dello Stato dell'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;

Visto il decreto Ministeriale 11 ottobre 1939-XVII con il quale vennero fissate le date di presentazione delle denuncie e delle planimetrie di cui agli articoli 3, 6, 7 e 10 del predetto Regio decreto-legge;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1940-XVIII con il quale vennero prorogati i termini per la presentazione delle planimetrie di unità immobiliare urbane;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle planimetrie di unità immobiliari urbane situate nei Comuni che nel censimento del 21 aprile 1936-XIV risultarono con popolazione residente fino a 5000 abitanti è prorogato al 30 settembre 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2671)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruolo di anzianità del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo la situazione al 1° gennaio 1940-XVIII.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

(2682)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore del Banco Fagioli in liquidazione, con sede in Chiavenna (Sondrio)

S'informa che il provvedimento del Capo dell'Ispettorato in data 26 giugno 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 156, del 5 luglio 1940-XVIII, col quale venne disposta la sostituzione del rag. Eugenio Rota, richiamato alle armi, nell'incarico di commissario liquidatore del Banco Fagioli, di Chiavenna, rimane in sospeso. fino a nuovo avviso, in quanto è risultato che il rag. Rota ha la possibilità di continuare l'espletamento dell'incarico medesimo.

(2681)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938-XVII in questa Provincia indetto con avviso 20 dicembre 1938;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 17 luglio 1934 e il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta pei comuni di Mussomeli e Riesi, di cui al suindicato avviso di concorso:

1) Curatolo Lucia fu Gaetano, votazione punti 42,55/50;
2) Marchese Rosalia fu Giuseppe, votazione punti 41,80/50.

L'ostetrica Curatolo Lucia è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Mussomeli.

L'ostetrica Marchese Rosalia è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Riesi.

Il presente decreto viene pubblicato nei modi e termini di legge.

Caltanissetta, addì 25 giugno 1940-XVIII

Il Prefetto.

(2593)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.